



AREA DEL PATRIMONIO

Alla c.a. Assessore Dott. Lanfranco de Franco
Assessorato alla Casa e alla Partecipazione
Comune di Reggio Emilia
segreteria.assessoredefranco@comune.re.it

PEC:
comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Bologna, 8 luglio 2022

Oggetto: Concessione in uso gratuito novennale per iniziative culturali del Parco di Villa Bisenzi-Levi in Coviolo di Reggio Emilia, via fratelli Rosselli

Gent.mo Dott. De Franco

Come concordato per le vie brevi e attraverso contatti mail, trasmetto la bozza di atto di concessione novennale del Parco relativa ai mappali 94 e 95 e include anche il mappale 89 del Fg 207. Essa ricalca quella stipulata lo scorso anno e in scadenza il prossimo 14 luglio 2022, con la sola differenza della durata di 9 anni e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura n.108 del 01/07/2022 che si allega.

In attesa di un Vostro riscontro invio i migliori saluti

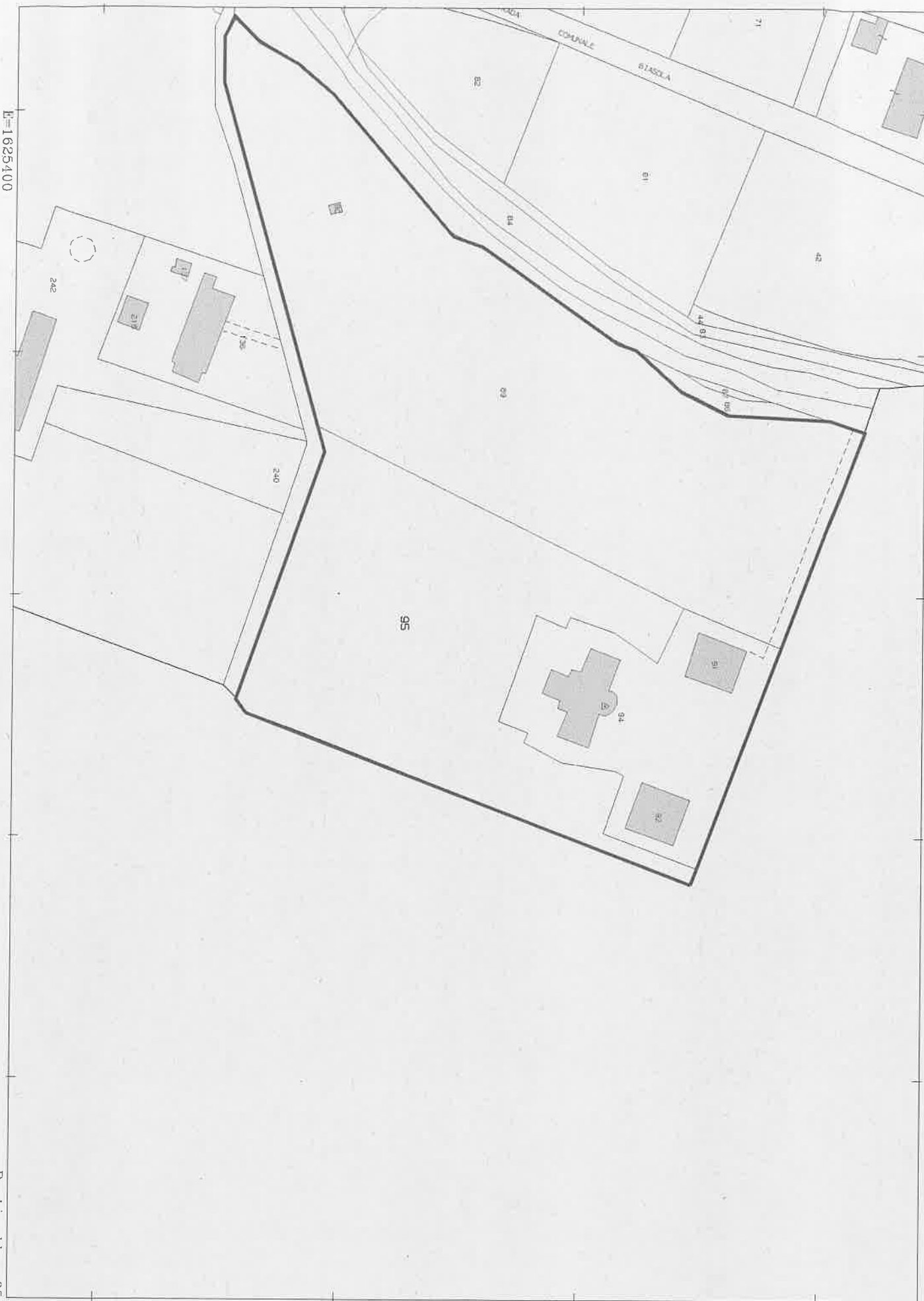
Dott. Stefano Corazza
Dirigente Area del Patrimonio
(firmato digitalmente)

N=4947900

E=1625400

Ufficio Provinciale di REGGIO NELL'EMILIA - Direttore: DOTT. ING. POTITO SCALZULLI

Per Visura



Comune: REGGIO NELL'EMILIA
Foglio: 207

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

24-Ago-2010 9:09
Prot. n. T11980/2010

Particella: 95

**CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E A TITOLO GRATUITO DI PORZIONI DEL PARCO
RELATIVO A IMMOBILE DI PROPRIETA' UNIVERSITARIA DI NATURA DEMANIALE**

TRA

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA con sede legale in Bologna, via Zamboni n. 33, Codice Fiscale 80007010376, nella persona del Dirigente dell'Area del Patrimonio Dott. Stefano Corazza, [REDACTED] a ciò debitamente autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2021 rep.63 prot 27115/2022 e successivo Decreto Rettorale attuativo del _____ rep. n. _____, di seguito indicata anche come "Università";

E

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA, Ente Pubblico con Sede Legale ivi in Piazza Prampolini, 1, Codice Fiscale 00145920351, rappresentato dall' Assessore alle Politiche di Partecipazione Lanfranco De Franco [REDACTED] a ciò debitamente autorizzato con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, di seguito indicato anche come "Comune di Reggio Emilia";

PREMESSO

- che l'Università di Bologna è proprietaria del complesso immobiliare denominato Villa Levi posto in Coviolo di Reggio nell'Emilia Via Fratelli Rosselli n. 107, censito al Catasto Fabbricati di Reggio nell'Emilia al Foglio 207 mappali 90-91-92-94 sub.1/2-136-137-216-242 sub. 1/2/3 e Foglio 209 mappali 1-938, oltre ai terreni identificata al Foglio 146 mappali 214-215, Foglio 207 mappali 89-95-239-240-241, Foglio 208 mappali 2-122-123-183-453 e Foglio 209 mappali 2-12-753-755 al Catasto Terreni;

- che l'immobile demaniale in oggetto è sottoposto a vincolo storico artistico ai sensi degli artt. 10 e 12 del D. Lgs 42/2004 con Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna del 20/02/2008;
- che con Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna del 22/02/2011 è stata autorizzata dal MIBACT l'alienazione dell'immobile;
- che con Decreto Rettorale del 30/12/2020 rep.1798 prot.317866, esso è inserito nel programma triennale degli acquisti, vendite e valorizzazioni dell'Università di Bologna 2021-2023 inviato al MEF-RGS con nota del 30/12/2020 prot.317961, con mandato agli Uffici a esperire forme di valorizzazione con l'Agenzia del Demanio e altri enti pubblici del territorio;
- che relativamente all'immobile sito in Reggio Emilia Villa Besenzi-Levi – via Fratelli Rosselli, il Consiglio di Amministrazione del 21/12/2021 rep.63 prot 27115/2022 nell'ambito delle operazioni di valorizzazione contenute nel piano triennale 2022-2024 degli acquisti, vendite e valorizzazioni immobiliari, ha autorizzato di procedere, alla scadenza del 14/07/2022 dell'attuale concessione annuale del Parco di Villa Levi al Comune di Reggio Emilia, a stipulare una nuova concessione gratuita con il Comune per la gestione del parco, di contenuto analogo a quella attuale e di durata pluriennale per un massimo di 9 anni, previa autorizzazione del MiC con autorizzazione finale di approvazione del testo dell'atto di concessione con Decreto Rettorale attuativo;
- che con PEC prot. n. 70737 del 28/03/2022 è stata richiesta l'autorizzazione alla presente concessione alla Direzione Regionale Emilia Romagna del Ministero della Cultura;
- che con Provvedimento del Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna del MiC in data 01/07/2022 n.108 è stata autorizzata la presente concessione ai sensi e per gli effetti dell'art.57 bis del D.Lgs.42/2004 e smi;
- con Decreto Rettorale del _____ è stata approvata la presente bozza di concessione;
- che nell'ambito delle opportunità di valorizzazione dell'immobile, il COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA con delibera di Giunta Comunale del _____ ha approvato la presente

concessione amministrativa novennale gratuita delle aree del Parco di Villa Levi identificate al Catasto Terreni del detto Comune al Fg.207 Part. 89, 94 e 95 con la finalità di restituirle alla cittadinanza, con impegno del Comune a prevederne la manutenzione in ottemperanza a quanto l'Università e la Soprintendenza indicheranno per tutelare al meglio la conservazione della Villa e del Parco circostante;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – CONCESSIONE AREA DI PARCO FACENTE PARTE DI BENE DEMANIALE

1. L'Università di Bologna, come sopra rappresentata, di seguito denominata **CONCEDENTE**, concede in uso temporaneo e gratuito al **COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA**, di seguito denominato **CONCESSIONARIO** - che, come sopra rappresentato accetta - per la relativa fruizione pubblica e valorizzazione secondo le modalità e prescrizioni indicate nel provvedimento MIC n. 108 del 01/07/2022, porzioni dell'Area di Parco, meglio descritte nella allegata planimetria (**all.1**) facenti parte del complesso immobiliare di natura demaniale (ai sensi degli artt.822 c.2 e 830 in quanto di interesse storico-artistico) denominato "Villa Levi", sito in Reggio nell'Emilia, Via Fratelli Rosselli n.107 ed identificate catastalmente al Catasto Terreni al foglio 207 Particelle 89, 94 e 95.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. In conformità all'autorizzazione rilasciata dal MIC, la presente concessione decorre dalla sottoscrizione ed ha durata di anni 9 (nove), anche riguardo ai termini certi di scadenza, ai sensi dell'art.12 della R.D. 2440/1923.

2. Laddove, in corso di vigenza del presente contratto, la proprietà dell'immobile venga alienata a terzi, la presente concessione decade di diritto in coincidenza con la data di efficacia del rogito di vendita.

3. Le parti concedente e concessionaria comunque, concordando - pur nei rispettivi limiti e potestà

- sulle finalità complessive di recupero e valorizzazione del bene, al fine della sua restituzione e riappropriazione da parte della comunità di Reggio Emilia, e quindi in considerazione dell'importanza dell'immobile per la comunità e il territorio, sotto il profilo artistico, sociale e culturale, stabiliscono fin d'ora che questa convenzione si pone nell'ambito di un rapporto di collaborazione di durata pluriennale che possa tra l'altro consentire un inserimento del parco tra le aree verdi oggetto di stabile programmazione delle attività da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. Le parti hanno reciproca facoltà di recesso dalla presente convenzione con preavviso di mesi 12 da formalizzarsi mediante PEC.

ART. 3 - DESTINAZIONE D'USO

1. L'area di cui all'allegato 1 viene concessa nelle condizioni e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noti al concessionario, con divieto esplicito ad eventuali sub-concessioni di parte o di tutto l'immobile concesso.

2. Il concessionario potrà svolgervi le attività autorizzate dal MIC e potrà operare la propria gestione in via diretta o attraverso le modalità che la legge individua per le amministrazioni comunali in materia di affidamento di servizi a soggetti terzi, ivi comprese associazioni operanti sul territorio, e nel rispetto di ogni ulteriore disposizione in particolare in materia di beni culturali (D.Lgs.42/2004) e di sicurezza (D.Lgs.81/2008).

3. La realizzazione di ogni intervento e procedura necessaria per sistemare e rendere eventualmente idonei all'uso convenuto i luoghi sopra descritti è totalmente a carico del CONCESSIONARIO, senza che abbia a pretendere indennizzi o contributi di alcun tipo da parte del CONCEDENTE.

4. La realizzazione di eventi o attività e la relativa responsabilità è in capo al CONCESSIONARIO che deve dotarsi di tutte le autorizzazioni di legge e osservare i principi di

precauzione e prevenzione, osservando la diligenza, perizia e prudenza prevista dalle norme tecniche relative a ciascuna delle attività di volta in volta effettuate, anche in considerazione della natura vincolata del complesso immobiliare.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il CONCESSIONARIO si impegna a gestire l'area suddetta osservando la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel presente contratto, sino alla restituzione della medesima, oltre che ad utilizzarla conformemente alla vigente normativa citata al precedente art.3.
2. Il CONCESSIONARIO risponde del deterioramento dell'area che avvenga nel corso del contratto per incuria o negligenza o comunque per fatti dipendenti o conseguenti all'utilizzo.
3. Il CONCESSIONARIO è considerato responsabile della custodia dell'area e del suo regolare uso, nel rispetto delle normative vigenti, con impegno del Comune di Reggio Emilia di garantire un presidio contro vandalismi o sversamenti illeciti anche attraverso forme di controllo del territorio da parte della Polizia Locale, ove appaia necessario.
4. In considerazione del fatto che l'immobile è attualmente inutilizzato dal concedente, il concessionario dovrà approntare ogni presidio finalizzato a garantire l'effettuazione in sicurezza e in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 di ogni attività che andrà a svolgersi nel Parco, con manleva dell'Università da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 5 – VIGILANZA COORDINATA SU AREA DI PARCO E IMMOBILI

1. In considerazione del fatto che il compendio immobiliare "Villa Levi" comprende l'area di parco e gli immobili collocati al suo interno, come descritti sulla planimetria catastale, le parti concedente e concessionaria concordano, con riferimento ai corpi di fabbrica presenti nell'area parco, che la manutenzione degli stessi permane in capo all'Università di Bologna la quale manterrà la facoltà di

accedere al Parco per accedere alla Villa e ai corpi annessi – anche tramite proprie imprese autorizzate.

2. Per quanto concerne in particolare la vigilanza, le parti concordano di attuare sugli stessi corpi di fabbrica una vigilanza coordinata, finalizzata alla protezione e tutela dell'intero compendio, e anche alla segnalazione di fatti/eventi che possano creare pericolo alle persone ammesse al parco, mediante attività che integrino la vigilanza sull'area di parco attivata dal Comune con quella attivata dall'Università sui corpi fabbrica.

3. L'Università di Bologna manterrà il proprio servizio di vigilanza mediante ronda notturna e impianti di allarme a tutela dell'immobile ed in tal senso, lo porrà in collegamento e/o lo coordinerà con quello che il Comune riterrà di attivare.

ART. 6 - UTENZE E MANUTENZIONE

1. Il CONCEDENTE si impegna alla manutenzione straordinaria della recinzione perimetrale già esistente secondo tempistiche compatibili con le proprie attività e le proprie disponibilità di budget.

2. Il CONCESSIONARIO si impegna, subordinatamente all'autorizzazione del MIC, a realizzare una recinzione temporanea sul fronte sud-ovest del Parco al fine di delimitare; su tale fronte, la porzione oggetto di concessione corrispondente al mappale 95 del Fg.207.

3. L'immobile è privo di utenze e dunque a tal proposito il CONCESSIONARIO rinuncia a qualunque necessità correlata alla presenza delle stesse, dichiarando che esse non risultano necessarie per le proprie attività per lo svolgimento delle quali opererà in autonomia e con proprie dotazioni.

4. Il CONCESSIONARIO si impegna alla pulizia e manutenzione ordinaria della porzione di Parco, del relativo patrimonio arboreo e delle essenze in esso presenti, oggetto della presente concessione.

5. In relazione poi al fatto che il CONCESSIONARIO eseguirà, come da elenco in data

08/07/2021 una serie di interventi di manutenzione della porzione di Parco, del relativo patrimonio arboreo e delle essenze in esso presenti, oggetto della presente concessione, necessari anche per la piena fruibilità del Parco per le iniziative culturali e ricreative a favore della cittadinanza, la manutenzione straordinaria del Parco per le ulteriori esigenze imprevedibili e/o urgenti e/o legate alla sicurezza viene assunta dal CONCEDENTE per la durata della presente convenzione.

6. Saranno a carico del CONCESSIONARIO, per la durata della presente concessione, tutte le opere che esso ritenga necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, ivi incluse manutenzioni ordinarie e straordinarie, costi di gestione e pulizia.

ART. 7 – VINCOLO DI INTERESSE STORICO

1. L'immobile è vincolato con dichiarazione di interesse storico con atto del 20/02/2008 del Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, e pertanto soggiace ai vincoli previsti dal D.Lgs. 42/2004.

2. Il CONCESSIONARIO si obbliga al rispetto di tale vincolo e la proprietà, in occasione della consegna dei locali, produrrà al concessionario copia del decreto di vincolo.

3. Nell'uso dell'immobile oggetto del presente atto, il Concessionario si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione alla concessione in uso emessa ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. con Decreto n.108 del 01/07/2022 della Commissione Regionale per il patrimonio culturale del Segretariato Regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero della Cultura, che si allega (**all.2**) e che sono qui di seguito riportate:

1. prescrizioni specifiche di cui all'art.55 co. 3 lett. a), b):

- lett. a) - prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate - la conservazione del bene dovrà essere assicurata mediante idonei interventi restaurativi e manutentivi, con particolare riferimento alle peculiari qualità architettoniche e artistiche dell'immobile; dovrà essere garantito il decoro dell'intero complesso monumentale, adottando

tutte le cautele atte ad evitare che anche la messa in opera di eventuali apprestamenti per gli eventi programmati, nonché il movimento di mezzi e materiali, arrechino danno al bene oggetto di tutela;

- lett. b) condizioni di fruizione pubblica del bene tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso – le modalità di fruizione saranno quelle consentite dal mantenimento dell'attuale destinazione d'uso a attività ed eventi destinati alla comunità e della destinazione d'uso ad attività culturali; si prescrive la fruizione pubblica della parte del bene individuata catastalmente al N.C.T./N.C.E.U. al foglio 207, particella 94;

2. Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione e fruizione pubblica o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art.21, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

3. Ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'esecuzione di lavori, opere ed interventi di qualunque genere sull'immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza. Tra questi devono considerarsi compresi eventuali allestimenti, con particolare riferimento a quelli che possano incidere sulla percezione della Villa e degli annessi in corrispondenza degli assi lungo i quali è organizzato il complesso monumentale, o causare impatti negativi sulla vegetazione esistente. Anche gli eventuali scavi dovranno essere comunicati alla Soprintendenza per le valutazioni di competenza.

4. Il bene, in quanto dichiarato d'interesse, è soggetto agli interventi di cui all'art. 29, commi 1, 2, 3, 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero di conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro;

5. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. i proprietari possessori o detentori del bene sono tenuti a garantire la conservazione.

ART. 8 - ASSICURAZIONI

1. Il CONCESSIONARIO si impegna ad accendere polizza assicurativa per gli eventuali danni derivanti dall'utilizzo del parco verso terzi. La proprietà - Università di Bologna - è considerata terza
2. Il CONCESSIONARIO è tenuto inoltre a tutelarsi con polizze contro eventuali rischi e danni di responsabilità civile verso personale dipendente o terzi o cose di terzi derivanti dall'uso del parco e degli impianti o attrezzature ivi installate, sia delle attività ivi svolte, o causati da persone o cose o animali ammessi al parco -ad eccezione degli immobili, non oggetto della Concessione.
3. La polizza assicurativa richiesta non costituisce un limite di responsabilità, pertanto, il concessionario terrà indenne l'Università per ogni evento che non dovesse essere coperto dalla stessa, derivante dalla sua responsabilità ai sensi del presente accordo e delle normative applicabili

ART. 9 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

Il CONCESSIONARIO è con la presente pienamente autorizzato a sfruttare e riprodurre l'immagine dell'immobile e/o di ciascuno dei suoi elementi ai soli fini connessi all'oggetto della presente concessione e per finalità che non ledano l'immagine dell'Ente Proprietario.

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

1. E' fatto espresso divieto al CONCESSIONARIO di cedere il presente contratto o di sub-concedere in tutto o in parte le aree consegnate in uso.
2. Il CONCEDENTE autorizza il CONCESSIONARIO a permettere - al fine strettamente correlato alla realizzazione degli eventi – l'accesso e l'uso condiviso e temporaneo del Parco ad **Enti del**

Terzo Settore (ETS) partner del Comune di Reggio Emilia i cui impegni reciproci siano formalizzati nell'ambito di rapporti di collaborazione e/o negli Accordi di cittadinanza con il Comune di Reggio Emilia.

3. Attraverso tale rapporto di partenariato, il Concessionario ha l'obiettivo di provvedere in modo condiviso alla gestione della realizzazione degli eventi estivi, alla pulizia dei luoghi e alla maggior sicurezza del Parco durante lo svolgimento delle manifestazioni.

ART. 11- CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. E' fatto assoluto divieto al CONCESSIONARIO di tenere in deposito nell'area del Parco sostanze infiammabili e/o esplosive.
2. Se tale divieto dovesse essere disatteso dal CONCESSIONARIO, ciò costituirebbe causa di immediata revoca della concessione stessa senza preavviso e senza notifica alcuna.
3. Il CONCEDENTE può recedere dal presente contratto, oltre nei casi di inadempimento precedentemente indicati e nei casi previsti dalla legge, anche per ragioni di pubblico interesse.

ART. 12 – CONTINUITA' DELLE ATTIVITA'

1. In considerazione della continuità delle medesime tipologie di attività e di soggetti, non sarà sottoscritto un nuovo verbale di consegna dell'area in quanto già nella disponibilità del concessionario COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA sulla base della precedente convenzione in scadenza il 14/07/2022.
2. Alla scadenza, verrà sottoscritto apposito verbale di restituzione delle chiavi previa ricognizione dell'area stessa.

ART.13 - CONDIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA' IN AREA PARCO

Il concessionario si impegna:

- a compiere ogni attività amministrativa connessa ad autorizzazioni o comunicazioni relative allo svolgimento di singole attività con presenza di pubblico o di persone o assimilate a pubblico spettacolo, ivi incluso quanto previsto dall'art.68 e ss. del TULPS (RD 773/1931);
- a dotare le aree di idonea cartellonistica e ad effettuare la pulizia delle aree al termine di ogni evento pubblico.

ART. 14 – SOTTOSCRIZIONE, REGISTRAZIONE E SPESE

1. La presente concessione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi e per gli effetti dell'Art.24 del codice dell'amministrazione digitale e sarà sottoposta a registrazione ai sensi dell'art. 5 c.4 della Tariffa Parte I del DPR 131/1986.
2. Tutte le spese del presente atto e sue conseguenti e dipendenti, ivi comprese quelle fiscali sono poste a carico del CONCESSIONARIO, che espressamente le assume, con versamento diretto degli oneri fiscali su modello compilato dall'ente concedente.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE

1. Tutte le vertenze che abbiano ad insorgere tra il CONCESSIONARIO ed il CONCEDENTE, sia durante la gestione che al suo termine, quale che sia la loro natura (economica, tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclusa, saranno esaminate in spirito di amichevole collaborazione, condividendo entrambi gli Enti gli scopi prioritari del recupero, riutilizzo e restituzione del bene alla comunità locale.
2. Qualora in ultima analisi non si sia potuto trovare un accordo, le controversie saranno definite in via esclusiva e inderogabile dal Foro di REGGIO EMILIA.

ART. 16 - DOMICILIO

1. Il CONCESSIONARIO dichiara di eleggere domicilio speciale per ogni e qualsiasi evenienza

riguardante il presente contratto (ivi comprese eventuali azioni di fine concessione, disdetta) presso la propria sede legale.

ART. 17 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal Contratto e dei connessi adempimenti normativi. Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento rivolgersi all'altra, presso le rispettive sedi indicate nel Contratto, per esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) quali, ad esempio, ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l'opposizione e la profilazione.

In particolare, il CONCEDENTE riconosce espressamente di aver ricevuto dal CONCESSIONARIO l'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art.18 – AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITA' EDILIZIE O DI ABBATTIMENTO / SOSTITUZIONE DI ALBERI

Il CONCESSIONARIO dovrà previamente concordare con il CONCEDENTE e previamente richiedere alle autorità competenti e al MIC ogni autorizzazione necessaria alle attività di manutenzione del patrimonio arboreo e/o di tipo edilizio, laddove necessaria (es. installazione di recinzioni o di manufatti)

ART. 19 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche

disposizioni di legge vigenti in materia di concessioni e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

(data dell'ultima delle firme apposte digitalmente)

II CONCEDENTE

II CONCESSIONARIO
